



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

PREMESSO che Alitalia - Linee aeree italiane, S.p.a è stata ammessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 alla procedura di amministrazione straordinaria in base al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, secondo un procedimento che la legge riserva, sul presupposto dello stato di insolvenza, alla gestione delle crisi di imprese di rilevanti dimensioni per entità del debito e del personale occupato;

PREMESSO che trattasi di una procedura concorsuale, che investe tutto il patrimonio dell'imprenditore interessato e si svolge nell'interesse di tutti i creditori le cui pretese, soggette al divieto di esecuzione forzata individuale, possono trovare soddisfacimento solo nel suo ambito;

PREMESSO che, successivamente all'ammissione alla procedura, lo stato di insolvenza dichiarato dagli amministratori della società è stato giudizialmente accertato dal Tribunale di Roma il 5 settembre 2008;

VISTO l'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea e, segnatamente, il comma primo del paragrafo 2;

VISTA la decisione della Commissione europea del 12 novembre 2008 con la quale si chiude negativamente la verifica della possibile sussistenza di un aiuto di stato avviata a seguito della notifica per ragioni di certezza giuridica della vendita degli attivi della compagnia aerea Alitalia -, (caso n. 510/2008), ; visto, nondimeno, il capitolo 4 di detta decisione, che prevede il ricorso ad un Monitoring Trustee, incaricato di seguire il processo di vendita delle attività di volo di tale società e di vigilare sul rispetto della decisione della Commissione europea;

VISTO il decreto legge 28 agosto 2008, n.134, il quale all'art.1, comma 3 nell'aggiungere un periodo all'art.2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.39, stabilisce che con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, nei casi di procedura

concorsuale per amministrazione straordinaria, può prescriversi il compimento di tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura;

CONSIDERATO che il ricorso all'attività di nomina del monitoring Trustee quale sub-procedimento incidentale interamente ricompreso nel quadro della decisione della Commissione europea, fa seguito alla richiesta delle autorità italiane attraverso la notifica per certezza giuridica del processo di vendita;

CONSIDERATO che, pertanto, il monitoring Trustee deve essere indipendente dalle autorità italiane e dalle persone ed organi giuridici (commissario straordinario, esperto indipendente, comitato di sorveglianza) menzionati al punto 3.2.2 della decisione, e deve, comunque, espletare le sue funzioni senza alcuna interferenza con quelle degli organi e dell'iter della procedura concorsuale al fine di rispettare tale completa indipendenza;

CONSIDERATO che l'espletamento del ruolo del monitoring Trustee, nelle forme previste dalla decisione della Commissione europea deve avvenire nell'ambito della disciplina nazionale a cui è e resta sottoposta la specifica procedura concorsuale di cui è oggetto Alitalia- Linee aeree italiane S.p.a.;

RITENUTO di individuare i componenti del citato monitoring Trustee sono stati individuati nei signori Andreas M. Haak e nel dottore Michael Dietrich affiancati, quale consulente, dal signor Peter Weiling, tutti dello studio Taylorwessing,

d e c r e t a:

Articolo 1

1. In adesione alla decisione della Commissione europea del 12 novembre 2008 ed in relazione alla procedura di cessione di attività di Alitalia S.p.a., inquadrata nella procedura di amministrazione straordinaria di cui alla citata decisione, è istituito il monitoring Trustee.

2. Quali componenti del monitoring Trustee sono nominati il signor Andreas M. Haak ed il dottor Michael Dietrich, che saranno coadiuvati, quale consulente, dal signor Peter Weiling, tutti dello studio Taylorwessing con sede in Dusseldorf, Repubblica federale di Germania.

3. Con separato atto convenzionale sono stabiliti i compensi per i componenti del Trustee di cui al comma 2 e le linee essenziali del loro intervento.

Roma, 12 novembre 2008

x 